



C/2024/3510

30.5.2024

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO,

del 23 maggio 2024,

relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca

(C/2024/3510)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 182, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'apertura, la cooperazione internazionale e la libertà accademica sono al centro della ricerca e dell'innovazione di livello mondiale. Tuttavia, le crescenti tensioni internazionali e la sempre maggiore rilevanza geopolitica della ricerca e dell'innovazione espongono sempre di più i ricercatori e gli accademici dell'Unione a rischi in materia di sicurezza della ricerca quando cooperano a livello internazionale e, di conseguenza, pongono la ricerca e l'innovazione europee di fronte a ingerenze malevole e usi impropri che compromettono la sicurezza dell'Unione o violano i valori e i diritti fondamentali dell'Unione quali definiti nel trattato sull'Unione europea («TUE») e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). È pertanto essenziale che il settore europeo della ricerca e dell'innovazione dell'Unione sia sostenuto e messo nelle condizioni di affrontare tali rischi. Sono necessarie misure di salvaguardia ben definite e proporzionate per garantire l'apertura e la sicurezza della cooperazione internazionale.
- (2) Il mutevole contesto geopolitico richiede urgentemente una risposta congiunta da parte di tutti gli Stati membri e della Commissione per rafforzare e sfruttare il potenziale di ricerca e innovazione in tutta l'Unione. Solo gli sforzi collettivi possono garantire il rafforzamento della sicurezza della ricerca. Tale contesto richiede inoltre un riequilibrio della cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione alla luce degli interessi, dei valori e dei principi dell'Unione al fine di sviluppare e salvaguardare l'autonomia strategica dell'Unione, conservando nel contempo un'economia aperta ⁽¹⁾ e perseguendo condizioni di parità e un'apertura reciproca equilibrata.
- (3) La scienza aperta garantisce la massima accessibilità possibile della ricerca scientifica, con benefici per la scienza stessa, l'economia e la società nel suo complesso. La cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione è fondamentale per trovare soluzioni alle sfide globali più urgenti, a vantaggio delle nostre società, e promuove l'eccellenza scientifica, mentre la mobilità internazionale dei talenti della ricerca arricchisce l'indagine scientifica ed è essenziale per promuovere l'innovazione e realizzare scoperte scientifiche. La libertà accademica consente ai ricercatori di condurre le loro ricerche e scegliere i metodi di ricerca e i partner di ricerca in tutto il mondo autonomamente, tenendo conto del fatto che la libertà accademica presuppone la responsabilità accademica.
- (4) La crescente concorrenza strategica e il ritorno alla politica di potere portano a relazioni internazionali sempre più transazionali. A questo cambiamento si devono minacce diversificate, imprevedibili e spesso ibride ⁽²⁾. Dato il ruolo centrale delle conoscenze e tecnologie critiche per la preminenza a livello politico, economico, di intelligence e militare, alcuni concorrenti dell'Unione rafforzano in modo crescente le loro capacità in tale ambito o perseguono attivamente strategie di fusione civile-militare.

⁽¹⁾ Riunione straordinaria del Consiglio europeo (1 e 2 ottobre 2020) — Conclusioni, doc. 13/20, punto 3.

⁽²⁾ Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride — La risposta dell'Unione europea [JOIN(2016)18].

- (5) Le minacce ibride possono riguardare tutti i settori di interesse; tuttavia, a causa della sua apertura, della libertà accademica, dell'autonomia istituzionale e della collaborazione a livello mondiale, il settore della ricerca e dell'innovazione è particolarmente vulnerabile. I ricercatori e gli innovatori con sede nell'Unione possono essere presi di mira allo scopo di ottenere conoscenze e tecnologie all'avanguardia, a volte con l'utilizzo di metodi ingannevoli e occulti o mediante veri e propri furti o interventi di coercizione, ma più spesso utilizzando in apparente buona fede la cooperazione accademica internazionale. Oltre a mettere a repentaglio la sicurezza e il benessere, le minacce ibride potrebbero incidere sulla libertà accademica e sull'integrità della ricerca nell'Unione.
- (6) Il settore della ricerca e dell'innovazione si trova pertanto a operare in un contesto internazionale sempre più impegnativo per le collaborazioni, con il rischio che si verifichi un trasferimento indesiderato di conoscenze e tecnologie critiche verso paesi terzi che potrebbero utilizzarle per rafforzare le loro capacità militari e i loro servizi di intelligence, con ripercussioni sulla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, o per scopi che violano i valori e i diritti fondamentali dell'Unione. Sebbene non sempre vietate per legge, tali collaborazioni possono sollevare importanti preoccupazioni in materia di sicurezza ed etica.
- (7) Conformemente ai principi di autonomia istituzionale e libertà accademica, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e gli organismi che finanziano la ricerca sono i principali responsabili dello sviluppo e della gestione delle rispettive attività di cooperazione internazionale. Le autorità pubbliche a tutti i livelli dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di garantire assistenza e sostegno, consentendo a tali organizzazioni e organismi di prendere decisioni informate e di gestire i rischi per la sicurezza della ricerca.
- (8) Negli ultimi anni la questione del rafforzamento della sicurezza della ricerca è stata ed è oggetto di discussioni, in diversi Stati membri e a livello dell'Unione, che sono sfociate nell'adozione di varie iniziative:
- Nel maggio 2021 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione, in cui delineava una nuova strategia europea per la politica internazionale in materia di ricerca e innovazione. Il Consiglio ha risposto nel settembre 2021 con l'adozione di conclusioni in cui sottolineava l'impegno dell'Unione e degli Stati membri a rafforzare le misure contro le ingerenze straniere;
 - nel programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione per il periodo 2021-2027, Orizzonte Europa, sono state introdotte diverse misure di salvaguardia che riconoscono la responsabilità specifica dell'Unione in quanto uno dei maggiori finanziatori europei della ricerca;
 - nel novembre 2021 il Consiglio ha adottato l'agenda politica dello Spazio europeo della ricerca (SER) 2022-2024 nell'ambito delle sue conclusioni sulla futura governance del SER, in cui la lotta alle ingerenze straniere figura tra le azioni prioritarie;
 - nel gennaio 2022, dando seguito agli impegni derivanti sia dall'approccio globale sia dall'agenda politica del SER, la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei suoi servizi concernente la lotta alle ingerenze straniere nel settore della ricerca e dell'innovazione. Inoltre, per facilitare l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri, nel corso del 2023 si è svolto un esercizio di apprendimento reciproco;
 - il 9 marzo 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione, inclusa la disinformazione, in cui chiedeva il rafforzamento della libertà accademica, il miglioramento della trasparenza dei finanziamenti stranieri nonché la mappatura e il monitoraggio dell'influenza straniera in ambito culturale, accademico e religioso;
 - Nell'aprile 2022 il Consiglio ha adottato conclusioni su una strategia europea volta a rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore per il futuro dell'Europa, in cui sottolineava che una cooperazione più intensa all'interno dell'Unione può essere utile per sostenere gli istituti di istruzione superiore e dotare ricercatori, formatori, studenti e personale degli strumenti necessari per affrontare le sfide di una collaborazione globale equa, quali l'iniquinà, le ingerenze straniere e gli ostacoli alla scienza aperta. Il Consiglio promuove inoltre una comprensione informata e indipendente delle controparti dei paesi terzi;
 - Il 10 giugno 2022 il Consiglio ha adottato conclusioni sui valori e i principi della cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione, in cui sottolineava l'importanza della gestione dei rischi e della sicurezza e invitava la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente le buone pratiche

- Per quanto riguarda la sicurezza e la difesa più in generale, sono in corso interventi nel quadro della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza ⁽³⁾ e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa che mirano a una valutazione condivisa delle minacce e delle sfide e a una maggiore coerenza delle azioni nel settore della sicurezza e della difesa, anche attraverso il pacchetto di strumenti dell'Unione contro le minacce ibride, che riunisce diversi strumenti per individuare le minacce ibride e dare loro risposta
- per quanto riguarda le norme dell'Unione in materia di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ è di notevole importanza per la sicurezza della ricerca. Per aiutare le organizzazioni di ricerca, nel settembre 2021 la Commissione ha pubblicato una raccomandazione sui programmi di conformità per la ricerca sui prodotti a duplice uso ⁽⁵⁾.
- (9) La Commissione e l'alto rappresentante hanno adottato una comunicazione congiunta sulla strategia europea per la sicurezza economica ⁽⁶⁾ che mira a garantire che l'Unione continui a beneficiare dell'apertura economica, riducendo al minimo i rischi per la sua sicurezza economica. La strategia propone un approccio fondato su tre pilastri: promozione della base economica e della competitività dell'Unione; protezione dai rischi; partenariati con il maggior numero possibile di paesi per affrontare preoccupazioni e interessi comuni. In ciascuno dei pilastri, la ricerca e l'innovazione svolgono un ruolo fondamentale.
- (10) Dando seguito alla comunicazione congiunta, nella raccomandazione (UE) 2023/2113 della Commissione del 3 ottobre 2023 ⁽⁷⁾ sono stati individuati i settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'Unione ai fini di un'ulteriore valutazione dei rischi con gli Stati membri. Valutazioni dei rischi sono già state avviate in via prioritaria in quattro dei dieci settori tecnologici critici individuati, vale a dire i semiconduttori avanzati, l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e le biotecnologie. Una volta concluse, i relativi risultati potrebbero ispirare altre potenziali misure per attuare la strategia europea per la sicurezza economica, comprese quelle per rafforzare la sicurezza della ricerca.
- (11) Inoltre, nella comunicazione congiunta sulla strategia europea per la sicurezza economica, la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto misure volte a migliorare la sicurezza della ricerca, garantendo l'uso degli strumenti esistenti, individuando e colmando eventuali lacune rimanenti e preservando nel contempo l'apertura dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione. La presente raccomandazione fa parte di un pacchetto pubblicato dalla Commissione nel gennaio 2024 a seguito della comunicazione congiunta.
- (12) Per quanto riguarda l'individuazione delle lacune di cui al punto precedente, le discussioni con gli Stati membri e le organizzazioni dei portatori di interessi hanno evidenziato che i responsabili politici e tutti gli altri soggetti interessati ritengono urgenti una maggiore chiarezza concettuale, una comprensione condivisa delle questioni in esame e l'articolazione di una risposta politica tanto proporzionata quanto efficace.
- (13) Un numero crescente di Stati membri ha elaborato o sta elaborando politiche per rafforzare la sicurezza della ricerca. Benché tali interventi favoriscano in generale una maggiore sensibilizzazione e un miglioramento della resilienza, affinché siano realmente efficaci, lo sviluppo e l'attuazione delle misure di salvaguardia dovrebbero essere applicati in modo coerente a tutti i livelli — dell'Unione, nazionale, regionale nonché delle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e degli organismi che finanziano la ricerca. Il coordinamento a livello dell'Unione e il sostegno della Commissione allo sviluppo di capacità e allo scambio di pratiche sono pertanto necessari per tutelare l'integrità del SER, nel rispetto delle competenze degli Stati membri che intendono fare ancora di più, ad esempio sviluppando quadri normativi.
- (14) È importante che le minacce ibride all'ecosistema della ricerca e dell'innovazione siano valutate in modo strutturale, migliorando la conoscenza situazionale tra i responsabili politici avvalendosi della capacità unica di analisi dell'intelligence, in particolare della cellula per l'analisi delle minacce ibride, e tenendo conto del lavoro del Centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride come pure dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza e del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica istituito da Europol per quanto riguarda le minacce alla cibersicurezza.

⁽³⁾ COM(2020)605.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ Raccomandazione (UE) 2021/1700 della Commissione, del 15 settembre 2021, sui programmi interni di conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 338 del 23.9.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ JOIN(2023)20.

⁽⁷⁾ Raccomandazione (UE) 2023/2113 della Commissione, del 3 ottobre 2023, relativa ai settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'UE ai fini di un'ulteriore valutazione dei rischi con gli Stati membri (GU L, 2023/2113, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj>).

- (15) Tenendo conto del fatto che una quota significativa della ricerca e dell'innovazione avviene nel settore privato, va sottolineato che, sebbene le imprese possano essere esposte a rischi simili, la loro natura, le loro esigenze e le loro capacità differiscono da quelle delle organizzazioni che svolgono attività di ricerca.
- (16) Occorre prestare la dovuta attenzione all'esperienza strategica degli Stati membri e dei principali partner internazionali, sottolineando nel contempo la necessità di formulare un approccio adeguato all'unicità del contesto europeo. Le buone pratiche sono condivise, ad esempio, attraverso il dialogo multilaterale sui valori e i principi della cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione, nell'ambito dei negoziati di associazione e delle riunioni congiunte dei comitati direttivi per la scienza e la tecnologia nel contesto degli accordi internazionali in materia di scienza e tecnologia, nonché nei consessi multilaterali, tra cui il G7, e nei pertinenti accordi multilaterali in materia di controllo delle esportazioni.
- (17) La sicurezza della ricerca costituisce un motivo di preoccupazione cui viene prestata crescente attenzione e che è oggetto di un dibattito sempre più intenso sui rischi presenti e sulle migliori modalità per farvi fronte. Di conseguenza, è necessario fare ulteriore opera di sensibilizzazione, promuovere e agevolare l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri e le pertinenti organizzazioni dei portatori di interessi e favorire un approccio di apprendimento flessibile e agile.
- (18) Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
- 1) «sicurezza della ricerca»: l'anticipazione e la gestione dei rischi relativi: a) al trasferimento indesiderato di conoscenze e tecnologie critiche che possono compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, ad esempio se deviate verso usi militari o di intelligence in paesi terzi; b) a ingerenze malevole nella ricerca, che possono sfociare in una sua strumentalizzazione da parte di paesi terzi con lo scopo, tra l'altro, di creare disinformazione o incoraggiare l'autocensura tra studenti e ricercatori, violando la libertà accademica e l'integrità della ricerca nell'Unione; c) a violazioni dell'etica o dell'integrità, in cui le conoscenze e le tecnologie sono utilizzate per reprimere, violare o minare i valori e i diritti fondamentali dell'Unione, quali definiti nei trattati.
 - 2) «settore della ricerca e dell'innovazione»: tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, compresi gli istituti di istruzione superiore nella misura in cui svolgono attività di ricerca, gli organismi che finanziano la ricerca e le infrastrutture di ricerca in tutta l'Unione, nonché tutti gli altri soggetti dell'ecosistema di ricerca e innovazione dell'Unione. Sebbene alcuni elementi della presente raccomandazione possano essere ugualmente pertinenti per le imprese, è necessario un dialogo con i soggetti del settore privato per affrontare la loro sicurezza della ricerca.
 - 3) «organizzazione che svolge attività di ricerca»: qualsiasi organizzazione senza scopo di lucro che svolge attività di ricerca scientifica.
 - 4) «cooperazione internazionale»: la cooperazione tra organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organismi che finanziano la ricerca stabiliti nell'Unione o singoli ricercatori finanziati da tali organizzazioni o organismi, da un lato, e soggetti, comprese le imprese, stabiliti al di fuori dell'Unione o singoli ricercatori finanziati da tali soggetti, dall'altro. La cooperazione con le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le imprese stabilite nell'Unione ma detenute o controllate da paesi terzi dovrebbe essere presa in considerazione sulla base di un'analisi dei rischi;
 - 5) «analisi dei rischi»: un processo relativo alla cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione in cui si tiene conto di una combinazione dei principali fattori di rischio. La combinazione di tali fattori determina il livello di rischio. Gli elementi fondamentali da valutare possono essere raggruppati in quattro categorie: a) il profilo di rischio dell'organizzazione con sede nell'Unione che partecipa alla cooperazione internazionale: considerare i punti di forza e le vulnerabilità dell'organizzazione, comprese le dipendenze finanziarie, attinenti al progetto di ricerca; b) il settore della ricerca e dell'innovazione oggetto della cooperazione internazionale: valutare se il progetto è incentrato su settori di ricerca che comprendono conoscenze e tecnologie critiche, metodologie, dati o infrastrutture di ricerca considerati particolarmente sensibili dal punto di vista della sicurezza o dei valori e diritti fondamentali dell'Unione; c) il profilo di rischio del paese terzo in cui il partner internazionale ha sede o da cui è detenuto o controllato (ad esempio qualora il paese sia soggetto a misure restrittive o qualora presenti scarsi risultati per quanto riguarda lo Stato di diritto o la protezione dei diritti umani, una strategia aggressiva di fusione civile-militare o una limitata libertà accademica); d) il profilo di rischio dell'organizzazione internazionale partner, ossia esercitare il dovere di diligenza sull'organizzazione con cui si intende cooperare per verificare, tra l'altro, se sia soggetta a misure restrittive o se abbia legami con l'esercito e accertare quali siano le affiliazioni dei ricercatori o del personale partecipanti e le intenzioni del partner in merito all'uso finale o all'applicazione dei risultati della ricerca.

- 6) «conoscenze e tecnologie critiche»: conoscenze e tecnologie, compreso il know-how, in settori emergenti e innovativi e in ambiti fondamentali per la competitività economica, il benessere sociale e la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e in cui, di conseguenza, l'eccessiva dipendenza dai paesi terzi non è auspicabile, tenuto conto della natura dinamica della sicurezza della ricerca e dell'evoluzione dei rischi. Ciò comprende, tra l'altro, la ricerca e l'innovazione potenzialmente a duplice uso;
- 7) «paesi terzi»: tutti i paesi non appartenenti all'Unione.

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI E ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI:

1. tenere conto dei seguenti principi per un'internazionalizzazione responsabile nella progettazione e attuazione di azioni strategiche volte a rafforzare la sicurezza della ricerca:
 - a) continuare a promuovere e difendere la libertà accademica e l'autonomia istituzionale, tenendo conto del fatto che la responsabilità della cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione spetta principalmente alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca;
 - b) continuare a promuovere e incoraggiare la cooperazione internazionale aperta e sicura in materia di ricerca e innovazione, in linea con il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», garantendo che i risultati della ricerca siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (FAIR) e tenendo debitamente conto delle restrizioni applicabili, comprese le preoccupazioni in materia di sicurezza;
 - c) garantire la proporzionalità delle misure: laddove siano introdotte misure di salvaguardia, queste dovrebbero limitarsi a quanto necessario per attenuare i rischi ed evitare inutili oneri amministrativi, con l'obiettivo di gestire i rischi anziché evitarli;
 - d) indirizzare le misure di sicurezza della ricerca verso la salvaguardia della sicurezza economica nonché della sicurezza dell'Unione e nazionale, e verso la difesa e la promozione dei valori e diritti fondamentali dell'Unione, della libertà accademica e dell'integrità della ricerca, evitando nel contempo il protezionismo e la strumentalizzazione politica della ricerca e dell'innovazione;
 - e) promuovere l'autogoverno del settore della ricerca e dell'innovazione nell'ambito del quadro normativo applicabile, consentendo ai suoi soggetti di adottare decisioni informate, sottolineando le responsabilità sociali delle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e tenendo conto del fatto che la libertà accademica comporta la responsabilità accademica;
 - f) adottare un approccio unico per tutta l'amministrazione, per riunire le pertinenti competenze e abilità, garantire un approccio globale alla sicurezza della ricerca e promuovere la coerenza delle azioni governative e la comunicazione verso il settore della ricerca e dell'innovazione, comprese le misure necessarie per migliorare il livello delle competenze della forza lavoro interessata e riqualificarla;
 - g) perseguendo un approccio basato sul rischio, adottare politiche neutrali nei confronti dei paesi, individuando e affrontando i rischi per la sicurezza della ricerca quale che sia la loro provenienza, essendo questa la migliore garanzia per mantenere un approccio equilibrato alle opportunità e ai rischi nella cooperazione in materia di ricerca e innovazione e non trascurare gli sviluppi nel panorama delle minacce, compreso l'emergere di nuovi autori di minacce;
 - h) garantire che sia compiuto ogni sforzo possibile per evitare tutte le forme dirette e indirette di discriminazione e stigmatizzazione, di gruppi o di persone, che potrebbero presentarsi come conseguenze indesiderate delle misure di salvaguardia e garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;
 - i) riconoscere la natura dinamica della sicurezza della ricerca definita dalle nuove conoscenze, dall'evoluzione dei rischi e dal contesto geopolitico adottando un approccio all'apprendimento con revisioni e aggiornamenti periodici per garantire che le politiche in materia di sicurezza della ricerca e i relativi sforzi di sviluppo delle capacità rimangano aggiornati, efficaci, proporzionati e in linea con i principi summenzionati;

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI, nel pieno rispetto della sussidiarietà, della proporzionalità, dell'autonomia istituzionale e della libertà accademica, e in funzione delle specificità nazionali e dei diversi punti di partenza degli Stati membri nonché della loro competenza esclusiva in materia di sicurezza nazionale, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di adottare disposizioni più rigorose, di:

2. adoperarsi per sviluppare e attuare una serie di azioni strategiche coerenti volte a rafforzare la sicurezza della ricerca, valorizzando al meglio gli elementi elencati nella presente sezione;
3. avviare un dialogo con il settore della ricerca e dell'innovazione al fine di definire le responsabilità e i ruoli e mettere a punto un approccio nazionale, laddove non esista già, ad esempio mediante orientamenti o un elenco di misure e iniziative pertinenti per rafforzare la sicurezza della ricerca, con un chiaro processo di attuazione, tenendo conto nel contempo degli orientamenti della Commissione e degli strumenti di sostegno disponibili;

4. se del caso, creare una struttura o un servizio di sostegno nuovo, o rafforzare una struttura o un servizio di sostegno esistente, per aiutare i soggetti del settore della ricerca e dell'innovazione ad affrontare i rischi che derivano dalla cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione. Riunendo competenze e abilità intersettoriali, tale struttura o servizio di supporto potrebbe fornire informazioni e consulenza alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e agli organismi che finanziano la ricerca, che le potranno utilizzare per prendere decisioni informate, soppesando le opportunità e i rischi di una futura cooperazione internazionale, nonché altri servizi dei quali il settore della ricerca e dell'innovazione abbia una chiara necessità, comprese attività di sensibilizzazione e corsi di formazione;
5. rafforzare la base di conoscenze per l'elaborazione delle politiche in materia di sicurezza della ricerca, attraverso l'analisi del panorama delle minacce, anche dal punto di vista della cibersecurity;
6. facilitare lo scambio di informazioni tra le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e gli organismi che finanziano la ricerca, da un lato, e le agenzie di intelligence, dall'altro, ad esempio attraverso briefing classificati e non classificati o funzionari di collegamento dedicati;
7. sviluppare o rafforzare la cooperazione intersettoriale all'interno delle amministrazioni, in particolare mediante la collaborazione tra i responsabili politici competenti in materia di istruzione superiore, ricerca e innovazione, commercio, affari esteri, intelligence e sicurezza;
8. acquisire conoscenze sulla resilienza del settore nonché sull'efficacia e la proporzionalità delle politiche applicabili in materia di sicurezza della ricerca, anche attraverso test periodici di resilienza e simulazioni di incidenti, prendendo in considerazione, ove opportuno, il sostegno della Commissione;
9. prestare particolare attenzione alla cooperazione internazionale nei settori che implicano conoscenze e tecnologie critiche, compresi quelli individuati nella raccomandazione (UE) 2023/2113, e ai risultati di tali valutazioni collettive dei rischi;
10. al fine di garantire il rispetto delle norme applicabili dell'Unione in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 29 TUE e degli articoli 207 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adottare misure nazionali in materia di trasferimento di tecnologia intangibile e rafforzare l'attuazione e l'applicazione delle misure restrittive pertinenti per la ricerca e l'innovazione;
11. contribuire in modo attivo alla piattaforma dello sportello unico dell'Unione per affrontare le ingerenze straniere nel campo della ricerca e dell'innovazione, mediante la condivisione degli strumenti e delle risorse messi a punto grazie ai finanziamenti pubblici con l'obiettivo di facilitare l'adozione transfrontaliera di tali strumenti e risorse e garantirne il facile impiego, l'accessibilità e la sicurezza;
12. coinvolgere il settore privato nello sviluppo di orientamenti mirati per le imprese partecipanti alla ricerca e all'innovazione, comprese le start-up, le spin-off e le piccole e medie imprese ad alta intensità di ricerca. In tale contesto è opportuno richiamare l'attenzione sulle norme vigenti, comprese quelle sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, sul controllo degli investimenti esteri e sulle attività in corso in materia di monitoraggio degli investimenti in uscita;
13. prendere in considerazione, se del caso e sulla base di una valutazione dei rischi, la possibilità di applicare le misure contenute nella presente raccomandazione alle attività di cooperazione internazionale relative alla mobilità dei ricercatori.

Ruolo degli organismi che finanziano la ricerca

14. cooperare con gli organismi che finanziano la ricerca per incoraggiarli a garantire che:
 - a) la sicurezza della ricerca, parte integrante del processo di presentazione delle domande, tenga conto dei diversi fattori che, congiuntamente, definiscono il profilo di rischio del progetto, con l'obiettivo di incoraggiare i beneficiari a considerare il contesto in cui si svolge la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, sulle ragioni e sui (secondi) fini che potrebbero entrare in gioco, assicurando che potenziali rischi e minacce siano individuati prontamente;
 - b) i progetti di ricerca selezionati per il finanziamento che sollevano preoccupazioni siano sottoposti a un'analisi dei rischi proporzionata al loro profilo di rischio, che porti a concordare un'adeguata gestione del rischio, garantendo nel contempo che i tempi per la concessione delle sovvenzioni non siano indebitamente dilatati ed evitando inutili oneri amministrativi;
 - c) in sede di conclusione di accordi di partenariato per la ricerca con soggetti stranieri, anche attraverso memorandum d'intesa, si considerino i possibili rischi connessi alla cooperazione internazionale e si includano condizioni quadro fondamentali, quali il rispetto dei valori e dei diritti fondamentali dell'Unione, la libertà accademica, la reciprocità e gli accordi sulla gestione del patrimonio intellettuale, compresi la diffusione e l'utilizzo dei risultati, la concessione di licenze o il trasferimento dei risultati e la creazione di spin-off, e sia prevista una strategia di uscita in caso di mancato rispetto delle condizioni degli accordi;

- d) nell'applicare le misure di salvaguardia nei programmi di finanziamento nazionali, si tengano in considerazione quelle in vigore per i pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione;
- e) i richiedenti chiedano garanzie ai potenziali partner per progetti con un profilo di rischio elevato, ad esempio mediante un accordo di partenariato, tenendo conto di condizioni quadro fondamentali, come quelle elencate al punto 15, lettera c);
- f) l'organismo finanziatore disponga di competenze e abilità adeguate per affrontare i problemi inerenti alla sicurezza della ricerca e che quest'ultima sia integrata nelle misure di monitoraggio e valutazione esistenti, fra cui la tenuta di un registro degli incidenti e l'adozione di misure tempestive e credibili in caso di non conformità;

Sostegno alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca

15. incoraggiare e sostenere le organizzazioni che svolgono attività di ricerca in modo che possano:

- a) intraprendere attività di scambio di informazioni, apprendimento tra pari, sviluppo di strumenti e orientamenti e segnalazione degli incidenti tra pari, nonché prendere in considerazione la messa in comune delle risorse per valorizzare al meglio le risorse e competenze scarse e frammentarie;
- b) attuare in modo sistematico procedure interne di gestione del rischio, anche attraverso l'analisi dei rischi, esercitando la dovuta diligenza nei confronti dei potenziali partner e il coinvolgimento di livelli gerarchici superiori nel processo decisionale interno in caso di elementi che sollevano preoccupazioni, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi;
- c) in sede di conclusione di accordi di partenariato per la ricerca con soggetti stranieri, anche attraverso memorandum d'intesa, considerare i possibili rischi connessi alla cooperazione internazionale e includere condizioni quadro fondamentali, quali il rispetto dei valori e dei diritti fondamentali dell'Unione, la libertà accademica, la reciprocità e gli accordi sulla gestione del patrimonio intellettuale, compresi la diffusione e l'utilizzo dei risultati, la concessione di licenze o il trasferimento dei risultati e la creazione di spin-off, e prevedere una strategia di uscita in caso di mancato rispetto delle condizioni degli accordi;
- d) valutare i rischi connessi ai programmi per talenti sponsorizzati da governi stranieri nel settore della ricerca e dell'innovazione, esaminando in particolare gli eventuali obblighi indesiderati imposti ai beneficiari e garantire che chi eroga corsi e formazione universitari finanziati da governi stranieri rispetti la missione e le norme dell'istituto ospitante;
- e) investire in competenze e abilità interne specifiche in materia di sicurezza della ricerca, assegnare le responsabilità in materia di sicurezza della ricerca ai livelli gerarchici appropriati e investire nell'igiene cibernetica e nella creazione di una cultura in cui l'apertura e la sicurezza siano equilibrate;
- f) facilitare l'accesso a programmi di formazione, compresi corsi online, per il personale di ricerca nuovo e attuale, nonché sviluppare programmi di istruzione e formazione intesi a formare consulenti in materia di sicurezza e altri soggetti pertinenti e a formare i reclutatori e il personale che si occupa di internazionalizzazione a verificare e individuare, nell'ambito di un processo di verifica strutturale, gli elementi che sollevano preoccupazioni nelle domande di posti di lavoro nella ricerca, specie in ambiti della ricerca che comportano conoscenze e tecnologie critiche;
- g) garantire che le pubblicazioni scientifiche e tutte le altre forme di diffusione dei risultati della ricerca indichino in modo pienamente trasparente le fonti di finanziamento e le affiliazioni del personale di ricerca, evitando che la qualità e i contenuti della ricerca siano influenzati negativamente dalle dipendenze straniere e dai conflitti di interesse o di impegno;
- h) introdurre una compartimentazione, sia fisica che virtuale, per garantire che, in settori quali i laboratori e le infrastrutture di ricerca, i dati e i sistemi particolarmente sensibili, l'accesso sia concesso rigorosamente in base al principio della «necessità di sapere» e che, per i sistemi online, siano adottati solidi dispositivi di cibersicurezza;
- i) valutare i rischi connessi ad attrezzature, laboratori e infrastrutture di ricerca sponsorizzati da o acquisiti presso soggetti stabiliti in paesi terzi o da questi controllati, esaminando in particolare gli eventuali obblighi indesiderati imposti alle organizzazioni ospitanti;
- j) assicurarsi che siano evitate tutte le forme di discriminazione e stigmatizzazione, sia dirette che indirette, che sia rispettata la sicurezza individuale, con particolare attenzione agli interventi di coercizione di lavoratori emigrati da parte dello Stato di origine e ad altre forme di ingerenze malevole, che potrebbero dar luogo all'autocensura e avere implicazioni in termini di sicurezza per i ricercatori, i dottorandi e gli studenti stranieri coinvolti, e che gli incidenti siano segnalati.

RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:

16. utilizzare appieno il metodo aperto di coordinamento, segnatamente le strutture di governance del SER, e sostenere l'attuazione della presente raccomandazione facendo opera di sensibilizzazione, agevolando e promuovendo l'apprendimento tra pari, consentendo lo sviluppo di capacità e facilitando la coerenza delle politiche; integrare il contenuto della presente raccomandazione anche nelle agende delle piattaforme e dei comitati strategici pertinenti.
17. sviluppare e gestire una piattaforma dello sportello unico dell'Unione per affrontare le ingerenze straniere nel campo della ricerca e dell'innovazione, volta a consolidare tutti i pertinenti dati, strumenti, relazioni e altre risorse sviluppati a livello di Unione, nazionale, regionale o organizzativo, o al di fuori dell'Unione, garantendo nel contempo che siano presentati in modo da essere di facile impiego, accessibili e sicuri.
18. sostenere l'assunzione di conoscenze per l'elaborazione delle politiche in materia di sicurezza della ricerca e riunire le pertinenti competenze offerte dagli Stati membri e dai portatori di interessi, nonché vagliare e valutare le opzioni per un sostegno più strutturale al riguardo, come ad esempio attraverso un centro europeo di competenza sulla sicurezza della ricerca, tenendo conto delle strutture esistenti e collegandolo alla piattaforma dello sportello unico; inoltre, ulteriori funzionalità a sostegno degli Stati membri e del settore della ricerca e dell'innovazione potrebbero essere aggiunte a tempo debito.
19. rafforzare, in cooperazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la conoscenza situazionale tra i responsabili politici, valutando in modo strutturale le minacce ibride che interessano l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione.
20. mettere a punto, per le organizzazioni che svolgono attività di ricerca, una metodologia di prova della resilienza che possa essere utilizzata su base volontaria dagli Stati membri con le loro organizzazioni che svolgono attività di ricerca.
21. proseguire, in co-creazione con gli Stati membri e con il coinvolgimento dei portatori di interessi, le attività in materia di valutazione dei rischi delle tecnologie critiche e avviare un dialogo per garantire la condivisione delle informazioni e la coerenza dell'approccio relativo all'analisi dei rischi e alle misure di salvaguardia della sicurezza della ricerca nei programmi di finanziamento nazionali e nei pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione.
22. mettere a punto strumenti e risorse, sia neutrali nei confronti dei paesi che specifici per paese, per sostenere le organizzazioni che svolgono attività di ricerca affinché esercitino la dovuta diligenza nei confronti dei potenziali partner di paesi terzi.
23. organizzare, insieme alle organizzazioni dei portatori di interessi a livello dell'Unione, un evento biennale di spicco sulla sicurezza della ricerca, allo scopo di condividere informazioni e scambi orientati alle soluzioni.
24. predisporre, ove necessario, orientamenti interpretativi sullo sviluppo di procedure di analisi dei rischi e sull'applicazione della pertinente legislazione dell'Unione. Ciò vale soprattutto per le norme in materia di controllo delle esportazioni, e più in particolare per quanto riguarda il trasferimento di tecnologia intangibile, i requisiti in materia di visti per i ricercatori stranieri, nonché l'interpretazione di determinate prescrizioni in materia di scienza aperta e di gestione del patrimonio intellettuale in funzione della sicurezza della ricerca.
25. dialogare con il settore della ricerca e dell'innovazione e con gli Stati membri per valutare il modo migliore per aumentare la trasparenza relativamente alle fonti di finanziamento della ricerca e alle affiliazioni dei ricercatori.
26. intensificare il dialogo e la cooperazione con i partner internazionali in materia di sicurezza della ricerca attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, la condivisione delle migliori pratiche e la ricerca di modalità per allineare le misure di salvaguardia, nonché prendere in considerazione la possibilità di dotare l'Unione di una posizione univoca sull'argomento nei consessi multilaterali.

Monitoraggio dei progressi

27. La Commissione è invitata a monitorare i progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione in modo trasparente e sulla base di indicatori chiari, in stretta cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione dei portatori di interessi interessati, avvalendosi della piattaforma politica del SER, e a riferire al Consiglio ogni due anni, contestualmente alle sue relazioni biennali in materia di approccio globale alla ricerca e all'innovazione e alle sue relazioni esistenti sul programma quadro di ricerca e innovazione.
28. Alla luce della necessità urgente di una risposta congiunta, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente raccomandazione e a condividere con la Commissione informazioni sul loro approccio nazionale (di cui alla raccomandazione 3 rivolta agli Stati membri), quale contributo alle succitate attività di monitoraggio e rendicontazione spettanti alla Commissione.
29. Dopo una valutazione approfondita e alla luce della futura evoluzione della situazione geopolitica, potranno essere proposte nuove azioni e misure.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BROUNS
